Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 186

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 7 luglio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 giugno 1984.

Determinazione, ai sensi dell'art. 6, terzo comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194, delle condizioni e modalità per la concessione di mutui quindicennali a favore dei consorzi nazionali di cooperative agricole e delle cooperative agricole di rilevanza nazionale per il consolidamento e lo sviluppo dei predetti organismi.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 4 giugno 1984, n. 194;

Visto l'art. 6 della predetta legge 4 giugno 1984, n. 194, il quale prevede a favore dei consorzi nazionali di cooperative agricole e delle cooperative agricole di rilevanza nazionale la concessione del concorso nel pagamento degli interessi, nella misura del 10% ed entro il limite di impegno di lire 20 miliardi, sui mutui ad ammortamento a quindici anni contratti per il consolidamento e lo sviluppo dei consorzi e delle cooperative medesimi;

Visto il secondo comma del predetto art. 6 della medesima legge n. 194/84, il quale stabilisce che i mutui anzidetti sono considerati operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dagli istituti di credito mutuanti;

Visto il terzo comma del medesimo art. 6, il quale dispone che le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso art. 6 saranno determinate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Considerato, pertanto, che per dare attuazione agli interventi creditizi previsti dalle predette disposizioni occorre provvedere all'emissione del predetto decreto interministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti abilitati ad esercitare il credito agrario di miglioramento, ai sensi della vigente legislazione in materia, possono concedere ai consorzi nazionali di cooperative agricole ed alle cooperative agricole di rilevanza nazionale mutui ad ammortamento a quindici anni, al tasso di riferimento determinato dal Ministro del tesoro per le operazioni di credito agrario di miglioramento, per il consolidamento e lo sviluppo dei consorzi e delle cooperative medesimi.

Art. 2.

I mutui di cui al precedente art. 1 sono operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dal concorso nel pagamento degli interessi, nella misura del 10%.

Art. 3.

Ai fini della concessione dei mutui agevolati per il consolidamento e lo sviluppo dei consorzi nazionali di cooperative e delle cooperative di rilevanza nazionale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste formula un apposito programma di intervento ed emette i relativi nullaosta alla concessione del concorso negli interessi sui mutui quindicennali previsti dal citato art. 6 della legge n. 195/84. L'importo dei mutui agevolati può essere ragguagliato all'intera spesa ritenuta ammissibile dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a seguito della compiuta istruttoria.

Art. 4.

Possono beneficiare dei predetti mutui agevolati i consorzi nazionali di cooperative e le cooperative di rilevanza nazionale operanti nel settore della raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, con particolare riguardo a quelli richiedenti prolungato stoccaggio connesso a necessità di invecchiamento o stagionatura o ad esigenze di mercato. Detti mutui possono essere concessi, altresì, a favore di cooperative di rilevanza nazionale che gestiscono impianti di produzione integrata e che si trovino nella necessità di superare particolari difficoltà di carattere economico-finanziario.

Art. 5.

Oggetto dei mutui agevolati saranno i piani che prevedono congiuntamente il risanamento e lo sviluppo degli organismi cooperativi interessati. Per la parte relativa al risanamento, possono essere prese in considerazione le esposizioni debitorie riguardanti:

a) prestiti bancari a breve, in essere alla data di entrata in vigore della legge, destinati alle occorrenze di esercizio dei consorzi nazionali di cooperative agricole e delle cooperative agricole di rilevanza nazionale;

b) finanziamenti bancari a medio-lungo termine, in essere alla data di entrata in vigore della legge, destinati alla realizzazione o all'acquisizione di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e di impianti di produzione integrata, purché non assistiti da contributi e concorsi finanziari pubblici.

Per la parte relativa allo sviluppo potranno essere finanziati:

a) acquisto di mezzi tecnici ed attrezzature volti ad agevolare la commercializzazione dei prodotti agricoli all'interno ed all'estero;

b) l'adeguamento ed il potenziamento tecnologico degli impianti di valorizzazione dei prodotti agricoli, l'aggregazione di strutture di mercato e la concentrazione dei processi di trasformazione dei prodotti agro-alimentari;

c) i programmi volti a conseguire l'incremento della produzione agro-zootecnica per gli impianti di produzione integrata.

Art. 6.

A fronte dei finanziamenti di cui al precedenti articoli, gli istituti mutuanti potranno chiedere ad integrazione delle garanzie ritenute idonee, la garanzia fideiussoria della sezione speciale del Fondo interbancario

di garanzia di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Detta garanzia fideiussoria potrà impegnare una quota non superiore al 30% delle dotazioni finanziarie della predetta sezione speciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1984

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(3587)

DECRETO 4 luglio 1984.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 13 luglio 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 93,15 per cento di lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 15, 16, 17 e 18 del decreto 30 dicembre 1983 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 16 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 15 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministro del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 luglio 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1984
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 193

(3605)

DECRETO 4 luglio 1984.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 13 luglio 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 86,80 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983; di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 luglio 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1984
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 194

(3606)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 26 giugno 1984.

Ulteriore proroga dei termini per l'espropriazione dei terreni sede dell'impianto ripetitore della 1ª e 2ª rete TV e 1ª, 2ª e 3ª MF di Monte Capenardo.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto l'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 18 luglio 1980, con il quale furono dichiarate urgenti ed indifferibili le opere relative alla costruzione della strada di accesso agli impianti della 1ª e 2ª rete TV e 1ª, 2ª e 3ª MF di Monte Capenardo (Genova);

Considerato che ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto la RAI - Radiotelevisione italiana è stata autorizzata ad esperire procedura di asservimento coattivo del terreno necessario per la costruzione della strada di accesso agli impianti suindicati con inizio entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto e compimento entro tre anni;

Considerato che il termine finale del decreto sopra menzionato è stato prorogato di un anno con decreto ministeriale 19 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 giugno 1983, per consentire alla concessionaria RAI di portare a compimento la procedura di asservimento coattivo;

Vista l'istanza della RAI in data 16 maggio 1984, con la quale la società chiede un'ulteriore proroga dei termini ad essa assegnati in quanto, per cause indipendenti dalla sua volontà, non è possibile pervenire all'espletamento della procedura nel termine stabilito;

Considerato che nella fattispecie ricorrono i presupposti per l'ulteriore proroga del termine in questione;

Decreta:

Il termine finale di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 19 giugno 1980, già prorogato di un anno con decreto ministeriale 19 maggio 1983, è ulteriormente prorogato di un anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1984

Il Ministro: GAVA

(3623)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 giugno 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Co.Ti.R. - Cooperativa trasporti internazionali riuniti, in Cassano Magnago, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza del 13 gennaio 1984 con la quale il tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa Co.Ti.R. - Cooperativa trasporti internazionali riuniti, con sede in Cassano Magnago (Varese);

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del sopracitato regio decreto;

Decreta:

La società cooperativa Co.Ti.R. - Cooperativa trasporti internazionali riuniti, con sede in Cassano Magnago (Varese), costituita per rogito notaio Egidio Luoni in data 23 aprile 1981 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed i signori: dott. Carmine Camerota, residente a Milano in via S. Maria Valle n. 4; il dott. Giuseppe Guenzani, residente a Gallarate (Varese) in viale dei Tigli n. 24; il dott. Greco Vittorio, residente a Uboldo (Varese) in via Portiola n. 22, sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(3588)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Martedì 19 giugno 1984 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Albert Ajanaku, ambasciatore della Repubblica federale della Nigeria, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 19 giugno 1984 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. U Tin Tun, ambasciatore della Repubblica socialista dell'Unione di Birmania, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(3371)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione del commissario liquidatore della S.m.s. Lloyd tirrenico, in Reggio Calabria

Con decreto ministeriale 2 luglio 1984 sono state accettate le dimissioni dall'incarico dell'avv. Olindo Mollica a decorrere dalla data del presente decreto; l'avv. Olindo Mollica cessa dall'incarico di commissario liquidatore della S.m.s. Lloyd tirrenico, in Reggio Calabria. Il dott. Antonino Repaci è stato nominato commissario liquidatore della S.m.s. Lloyd tirrenico, in Reggio Calabria.

Al commissario liquidatore spetta a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso, la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

(3574)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 129

Corso dei cambi del 3 luglio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1727,400	1727,400	1727,30	1727,400	1727 —	1727,45	1727,500	1727,400	1727,400	1727,40
Marco germanico	615 —	615 —	615,50	615 —	615,30	615,12	615,250	615 —	615 —	615 —
Franco francese	200,300	200,300	200,30	200,300	200,50	200,33	200,370	200,300	200,300	200,30
Fiorino olandese	544,910	544,910	545,75	544,910	545,80	545 —	545,100	544,910	544,910	544,90
Franco belga	30,215	30,215	30,26	30,215	30,24	30,21	30,216	30,215	30,215	30,22
Lira sterlina	2312,100	2312,100	2316 —	2312,100	2314 —	2313,10	2314,100	2312,100	2312,100	2312,10
Lira irlandese	1880,500	1880,500	1883 —	1880,500	1882,80	1880,80	1881,100	1880,500	1880,500	—
Corona danese	167,670	167,670	167,85	167,670	167,80	167,67	167,680	167,670	167,670	167,67
E.C.U.	1372,850	1372,850	1375 —	1372,850	1376 —	1372,92	1373 —	1372,850	1372,850	1372,85
Dollaro canadese	1308 —	1308 —	1310 —	1308 —	1309,75	1308 —	1308 —	1308 —	1308 —	1308 —
Yen giapponese	7,206	7,206	7,21	7,206	7,21	7,20	7,209	7,206	7,206	7,21
Franco svizzero	732,170	732,170	733,60	732,170	734,05	732,25	732,340	732,170	732,170	732,17
Scellino austriaco	87,510	87,510	87,70	87,510	87,72	87,52	87,540	87,510	87,510	87,52
Corona norvegese	213,980	213,980	214,30	213,980	214,60	213,98	213,990	213,980	213,980	213,98
Corona svedese	209,880	209,880	210,20	209,880	209,55	209,90	209,920	209,880	209,880	209,88
FIM	290,750	290,750	290,75	290,750	290,75	290,50	290,260	290,750	290,750	—
Escudo portoghese	11,770	11,770	11,80	11,770	11,75	11,78	11,800	11,770	11,770	11,77
Peseta spagnola	10,831	10,831	10,86	10,831	10,84	10,83	10,838	10,831	10,831	10,84

Media dei titoli del 3 luglio 1984

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	69,75
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84	92,800
» 6% » » 1970-85	88,550
» 6% » » 1971-86	84,800
» 6% » » 1972-87	84,750
» 9% » » 1975-90	84,350
» 9% » » 1976-91	82,800
» 10% » » 1977-92	87 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	86,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	79 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93 —
» » » 1-4-1981/86 16%	100,500
» » » 1-6-1981/86 16%	102,500
» » » 1-8-1982/84 19%	99,950
» » » TR 2,5% 1983/93	106,900
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,400
» » » » EFIM 1-8-1988	100,500
» » » » 1-8-1982/84	100 —
» » » » 1-9-1982/84	100,025
» » » » 1-10-1982/84	100,350
» » » » 1-11-1982/84	100,650
» » » » 1-12-1982/84	100,600
» » » » 1-1-1983/85	100,750
» » » » 1-2-1983/85	100,250
» » » » 1-3-1983/85	100,300
» » » » 1-4-1983/85	100,300
» » » » 1-5-1983/85	100,450
» » » » 1-6-1983/85	101,150
» » » » 1-1-1982/86	101,900
» » » » 1-3-1982/86	101,650
» » » » 1-5-1982/86	101,550
» » » » 1-6-1982/86	101,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-7-1982/86	102,100
» » » » 1-8-1982/86	101,450
» » » » 1-9-1982/86	101,300
» » » » 1-10-1982/86	101,400
» » » » 1-11-1982/86	101,500
» » » » 1-12-1982/86	101,500
» » » » 1-7-1983/86	100,400
» » » » 1-8-1983/86	100,200
» » » » 1-9-1983/86	100,100
» » » » 1-10-1983/86	100,300
» » » » 1-1-1983/87	101,800
» » » » 1-2-1983/87	101,500
» » » » 1-3-1983/87	101,500
» » » » 1-4-1983/87	101,125
» » » » 1-5-1983/87	101,050
» » » » 1-6-1983/87	101,550
» » » » 1-11-1983/87	100,100
» » » » 1-7-1983/88	101,650
» » » » 1-8-1983/88	100,950
» » » » 1-9-1983/88	101 —
» » » » 1-10-1983/88	101,925
» » » » 1-11-1983/88	100,90
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984	99,200
» » » 18% 1-1-1985	101,600
» » » 17% 1-5-1985	101,575
» » » 17% 1-7-1985	102,450
» » » 17% 1-10-1985	102,200
» » » 16% 1-1-1986	101,950
» » Nov. 12% 1-10-1987	95,100
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14%	108,200
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,775
» » » » 1983/90 11,50%	100,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 luglio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1727,450
Marco germanico	615,125
Franco francese	200,335
Fiorino olandese	545,005
Franco belga	30,215
Lira sterlina	2313,100
Lira irlandese	1880,800
Corona danese	167,675
E.C.U.	1372,920
Dollaro canadese	1308 —
Yen giapponese	7,207
Franco svizzero	732,255
Scellino austriaco	87,525
Corona norvegese	213,985
Corona svedese	209,900
FIM	290,505
Escudo portoghese	11,785
Peseta spagnola	10,834

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 130

Corso dei cambi del 4 luglio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1727,250	1727,250	1727,30	1727,250	1727 —	1727,25	1727,250	1727,250	1727,250	—
Marco germanico	614,450	614,450	615,50	614,450	615,30	614,42	614,400	614,450	614,450	—
Franco francese	200,240	200,240	200,30	200,240	200,50	200,19	200,140	200,240	200,240	—
Fiorino olandese	544,790	544,790	545,75	544,790	545,80	544,78	544,780	544,790	544,790	—
Franco belga	30,213	30,213	30,26	30,213	30,24	30,21	30,211	30,213	30,213	—
Lira sterlina	2310,750	2310,750	2316 —	2310,750	2314 —	2311,15	2311,600	2310,750	2310,750	—
Lira irlandese	1881,250	1881,250	1883 —	1881,250	1882,80	1880,42	1879,600	1881,250	1881,250	—
Corona danese	167,720	167,720	167,85	167,720	167,80	167,70	167,680	167,720	167,720	—
E.C.U.	1374,200	1374,200	1375 —	1374,200	1372,92	1374,15	1374,100	1374,200	1374,200	—
Dollaro canadese	1307,600	1307,600	1310 —	1307,600	1309,75	1307,80	1308 —	1307,600	1307,600	—
Yen giapponese	7,218	7,218	7,21	7,218	7,21	7,21	7,216	7,218	7,218	—
Franco svizzero	733,750	733,750	733,60	733,750	734,05	733,77	733,700	733,750	733,750	—
Scellino austriaco	87,565	87,565	87,70	87,565	87,72	87,57	87,590	87,565	87,565	—
Corona norvegese	213,950	213,950	214,30	213,950	214,60	214 —	214,050	213,950	213,950	—
Corona svedese	210,340	210,340	210,20	210,340	209,55	210,32	210,310	210,340	210,340	—
FIM	290,700	290,700	290,75	290,700	290,65	290,80	290,900	290,700	290,700	—
Escudo portoghese	11,680	11,680	11,80	11,680	11,75	11,69	11,700	11,680	11,680	—
Peseta spagnola	10,846	10,846	10,86	10,846	10,84	10,84	10,845	10,846	10,846	—

Media dei titoli del 4 luglio 1984

Titolo	
Rendita 5 % 1935	69,750
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	93,800
» 6 % » » 1970-85	88,800
» 6 % » » 1971-86	84,900
» 6 % » » 1972-87	88,750
» 9 % » » 1975-90	83,600
» 9 % » » 1976-91	93 —
» 10 % » » 1977-92	88 —
» 12 % (Beni Esteri 1980)	88 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	93 —
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,500
» » » 1-6-1981/86 16 %	102,500
» » » 1-8-1982/84 19 %	99,900
» » » TR 2,5% 1983/93	106,900
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	100,450
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,550
» » » » 1- 8-1982/84	100,025
» » » » 1- 9-1982/84	100,025
» » » » 1-10-1982/84	100,400
» » » » 1-11-1982/84	100,600
» » » » 1-12-1982/84	100,650
» » » » 1- 1-1983/85	100,625
» » » » 1- 2-1983/85	100,300
» » » » 1- 3-1983/85	100,300
» » » » 1- 4-1983/85	100,450
» » » » 1- 5-1983/85	100,500
» » » » 1- 6-1983/85	101,225
» » » » 1- 1-1982/86	101,750
» » » » 1- 3-1982/86	101,500
» » » » 1- 5-1982/86	101,850
» » » » 1- 6-1982/86	102,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1982/86	101,525
» » » » 1- 8-1982/86	101,450
» » » » 1- 9-1982/86	101,175
» » » » 1-10-1982/86	101,150
» » » » 1-11-1982/86	100,350
» » » » 1-12-1982/86	101,750
» » » » 1- 7-1983/86	100,525
» » » » 1- 8-1983/86	100,075
» » » » 1- 9-1983/86	100,050
» » » » 1-10-1983/86	101,800
» » » » 1- 1-1983/87	101,800
» » » » 1- 2-1983/87	101,450
» » » » 1- 3-1983/87	101,500
» » » » 1- 4-1983/87	101 —
» » » » 1- 5-1983/87	101 —
» » » » 1- 6-1983/87	101,250
» » » » 1-11-1983/87	100,150
» » » » 1- 7-1983/88	101,400
» » » » 1- 8-1983/88	100,950
» » » » 1- 9-1983/88	100,850
» » » » 1-10-1983/88	100,950
» » » » 1-11-1983/88	100,850
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984	—
» » » 18 % 1- 1-1985	—
» » » 17 % 1- 5-1985	—
» » » 17 % 1- 7-1985	—
» » » 17 % 1-10-1985	—
» » » 16 % 1- 1-1986	—
» » Nov. 12 % 1-10-1987	—
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	108,200
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,700
» » » » 1983/90 11,50 %	100,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 luglio 1984

Dollaro USA	1727,250	Lira irlandese	1880,425	Scellino austriaco	87,577
Marco germanico	614,425	Corona danese	167,700	Corona norvegese	214 —
Franco francese	200,190	E.C.U.	1374,150	Corona svedese	210,325
Fiorino olandese	544,785	Dollaro canadese	1307,800	FIM	290,800
Franco belga	30,212	Yen giapponese	7,217	Escudo portoghese	11,690
Lira sterlina	2311,175	Franco svizzero	733,725	Peseta spagnola	10,845

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 11 giugno 1984 il rag. Fontana Ettore è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « Edera Trezzano » a r.l., in Trezzano sul Naviglio (Milano), in sostituzione del dott. Mario Tardito, deceduto.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1984 il dott. Francesco Zarletti, nato a Pesaro il 27 settembre 1940, residente ad Ancona, via Duilio Scandali, 16, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Edera, in Ancona, già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente provvedimento, in sostituzione del rag. Giardinieri Arturo il quale ha rassegnato le dimissioni.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1984 il dott. Pietro Pasquale, nato il 16 novembre 1933, residente in Cremona, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo di Ostiano, in Ostiano (Cremona), in sostituzione del sig. Amedeo Cocchetti che ha rassegnato le dimissioni.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1984, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia « Piccola casa mia » - Società cooperativa a r.l., in Napoli, costituita il 23 gennaio 1958 per rogito notaio Alessandro Chieffi ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. Graziano Serpico.

Con decreto 12 giugno 1984, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa « Parco verde - Cooperativa edilizia a r.l. », in Pozzuoli (Napoli), costituita il 21 maggio 1975 per rogito notaio Alberto Evangelisti, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il prof. avv. Franco Tortolano.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984, il dott. Graziano Serpico, residente a Napoli, piazza Principe Umberto, 29, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa « La Risanatrice edile », in Napoli, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 28 aprile 1977, in sostituzione della dott.ssa Gabriella Accardo.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1984, il dott. Graziano Serpico, nato a S. Vitaliano (Napoli) il 21 settembre 1941, residente a Napoli, piazza Principe Umberto, 29, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Combattenti del Vomero », in Napoli, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 13 marzo 1951, in sostituzione del rag. Pasquale Aiello, deceduto.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1984, il dott. Graziano Serpico, nato a S. Vitaliano (Napoli) il 21 settembre 1941, residente a Napoli, piazza Principe Umberto n. 29, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Ars et Labor », a r.l., in Napoli, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 3 aprile 1975, in sostituzione del dott. Renato Nigro, dimissionario.

(3490)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione e al commercio di specialità medicinale

Con decreto ministeriale 2 giugno 1984, n. 106/S, è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale Febutolo crema, registrata al n. 20573/B a nome dell'Istituto sieroterapico milanese S. Belfanti, in Milano, via Darwin, 20.

(3494)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dall'Unione nazionale incremento razze equine, in Roma.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1984 la riscossione del carico tributario di L. 6.266.611.000, dovuto dall'UNIRE, è stata sospesa ai sensi del terz'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Roma, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(3489)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Napoli ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Napoli numero 200811/1.27.5 - Div. I in data 6 aprile 1984, l'Università degli studi di Napoli è stata autorizzata ad acquistare dal sig. Folgiero Michele, per la somma di L. 965.000.000, lo stabile sito in Napoli alla Calata Trinità Maggiore 15-17 da destinare alle attività istituzionali dell'Ateneo.

(3492)

Autorizzazione all'Università di Padova ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Padova numero 854/84 - Div. II in data 29 marzo 1984, l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad acquistare, dalla « Edil Invest. » S.r.l., per la somma di L. 850.000.000, un immobile da destinare a sede di una segreteria-studenti delle facoltà scientifiche.

(3493)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Errata-corrige all'ordinanza del 19 giugno 1984 concernente il rinvio del godimento di ferie per l'anno 1983 del personale impiegato per gli eventi sismici del 29 aprile 1984 e del 7 ed 11 maggio 1984. (Ordinanza pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 174 del 26 giugno 1984).

Il numero dell'ordinanza citata in epigrafe, nel titolo, sia del sommario che alla pag. 5322 della *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: « *275/FPC/ZA* », deve leggersi: « *257/FPC/ZA* ».

(3545)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nei comuni catastali di Mezzolombardo

Con deliberazione 19 aprile 1984, n. 3486, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 620/3 e le neoformate particelle fondiarie 630/5, 630/6, 636/1, 636/2, 2231/3 e 2232/5 comune catastale di Mezzolombardo dal demanio al patrimonio provinciale.

(3594)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a venticinque posti di vice direttore nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 1141 e legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, riguardante l'ammissione delle donne ai pubblici uffici e alle professioni;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229, relativa all'estensione al personale militare dell'esenzione dai limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, riguardante le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, concernenti il riordinamento e le retribuzioni al personale delle amministrazionii dello Stato;

Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324, concernente i miglioramenti economici al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1076, sulla equipollenza della laurea in sociologia con la laurea in economia e commercio e in scienze politiche;

Vista la legge 30 giugno 1972, n. 748, relativa alla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1975, registro n. 2, foglio n. 117, col quale, sentito il parere del consiglio superiore della pubblica amministrazione, sono stati stabiliti i programmi di esame per l'accesso alle varie carriere dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, riguardante il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 426, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 483, concernente la dotazione organica del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, concernente i miglioramenti economici al personale civile dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, concernente miglioramenti al personale dei Ministeri;

Considerato che in relazione al concorso, per esami, a cinquantasei posti di vicedirettore in prova, indetto con decreto ministeriale 1° ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1982, registro n. 47, foglio n. 250, sono risultati vincitori soltanto quarantanove candidati, dei quali nove, sono stati dichiarati decaduti dal diritto alla nomina, cinque hanno rassegnato le dimissioni e due fruiscono di proroga per servizio militare di leva;

Considerato, pertanto che in esito al predetto concorso si sono resi ulteriormente disponibili quattordici posti;

Ritenuto che per le vacanze esistenti nel ruolo e per le considerazioni dianzi esposte, allo stato, risultano complessivamente disponibili nel ruolo del personale amministrativo della ex carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena quaranta posti, da attribuire mediante pubblico concorso;

Atteso che sulla predetta disponibilità sono stati accantonati quindici posti ai sensi della legge n. 33/1980;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a venticinque posti di vice direttore in prova, livello VII, nel ruolo del personale amministrativo della ex carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Dei predetti posti quattro sono riservati, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati delle carriere di concetto della stessa Amministrazione, con qualifica di segretario capo o equiparata, nonché di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del prescritto diploma di laurea.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente; sono ammessi anche, ai sensi dell'art. 4 della legge 30 gennaio 1951, n. 62, gli aspiranti muniti di laurea in pedagogia, lettere e filosofia e scienze agrarie, la cui nomina è limitata a due posti;

b) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo, salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

g) essere in regola con le norme concernenti il servizio militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di uno di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta bollata secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomanda-

ta con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) il proprio cognome e nome; le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito;

2) il luogo e la data di nascita; i candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che dà loro diritto alla elevazione del predetto limite massimo di età;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Università presso la quale è stato conseguito e della relativa data;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari. (Tale dichiarazione è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile);

7) le eventuali condanne penali riportate;

8) la propria residenza, il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali sono impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del *Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.*

I candidati dovranno, altresì, dichiarare di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Il concorso si svolgerà mediante esame con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'esame consisterà in due prove scritte ed in un colloquio e sarà diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura economica-giuridica o tecnica di base ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma, presso il palazzo degli esami in via Induno n. 4, nei giorni 29 e 30 ottobre 1984, alle ore 8 precise.

Esse avranno per oggetto:

1) diritto e procedura penale;

2) diritto amministrativo.

Il colloquio avrà per oggetto le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

1) diritto civile, con particolare riguardo ai diritti delle persone e delle obbligazioni;

2) ordinamento degli istituti di prevenzione e di pena;

3) nozioni di criminologia;

4) legislazione relativa ai tribunali per i minorenni e alla prevenzione della delinquenza minorile;

5) nozioni di psicologia generale e di psicologia e di psicopatologia dell'età evolutiva;

6) nozioni di legislazione sociale del lavoro con riferimento alla igiene e alla sicurezza sul lavoro;

7) nozioni di contabilità di Stato con particolare riferimento al regolamento di contabilità carceraria;

8) statistica, con particolare riguardo alle statistiche penitenziarie.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il detto colloquio.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

Art. 5.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo le norme e con le riserve di posti previste dall'art. 1 del presente decreto e dalle altre disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina nonché quelli che hanno dichiarato di aver titolo alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 3, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendessero vacanti.

Art. 6.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

I vincitori devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, lettera *a*), o copia autentica di esso rilasciata dal notaio, su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'interessato potrà presentare, in sua vece — in originale o in copia autentica — il certificato-diploma, in bollo, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento; nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale dovrà essere presentato il duplicato, rilasciato ai sensi dell'articolo 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'impiegato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il limite massimo stabilito.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se l'impiegato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il predetto è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, l'impiegato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, con l'annotazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali l'impiegato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato, su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli;

6) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che l'interessato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono esattamente essere specificate nel certificato.

Per gli invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'impiegato e deve contenere, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539, 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro né alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego in cui è stato assunto.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli interessati; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita decadrà dal diritto alla nomina in prova;

7) dichiarazione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1933, n. 704 (anche se negativa) circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici;

8) uno dei seguenti documenti militari:

a) per coloro che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare, su carta bollata;

b) per coloro che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia od estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (per quelli assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata, e vistato dal comandante di porto (per quelli assegnati alla lista di leva marittima);

d) per coloro che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se l'interessato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se il medesimo è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui al n. 8) del presente articolo non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 8.

Gli impiegati che provengono da amministrazioni statali, come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione di provenienza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 7, n. 1);

3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 7;

4) dichiarazione di cui al n. 7) del precedente art. 7.

Coloro che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, su carta bollata, rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto in cui sono assunti;

5) dichiarazione di cui al n. 7) del precedente art. 7.

Gli impiegati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

Art. 9.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione, di cui ai precedenti articoli 7 ed 8, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

Il requisito della buona condotta morale e civile è accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 10.

Gli idonei che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 7, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

Art. 11.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 7, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 12.

Gli impiegati assunti in servizio con le modalità di cui all'art. 7, primo comma, sono nominati vice direttore in prova, livello settimo (ex par. 190), nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno confermati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1984

Il Ministro: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1984
Registro n. 33 *Giustizia, foglio n.* 239

ALLEGATO

(Schema di domanda da redigersi
su carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Via Silvestri, 52 - 00164 ROMA

Dati da redigersi a macchina o in stampatello

. . . .
(cognome e nome) (1)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indicare se sposato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto, residente oppure domiciliato a . . . .
prov. . . . . ., in via . . . . n. . .
chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a venticinque posti di vice direttore in prova, livello settimo (ex parametro 190), nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 3, n. 2), del bando, perché (2)
. . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . . . conseguito presso . . . . nell'anno . . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . oppure (3);

d) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (4) . . . . .;

e) eventuali condanne penali riportate (5).

Dichiara, altresì, che ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (oppure non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni) (6).

Ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

Tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a . . . . (città)
. . . . . . (prov.) . . . . via
. . . . n. . . . (c.a.p.) . . . . .

Numero telefonico . . . . .

Data, ...

Firma (7) . . . .
(la firma del candidato deve essere autenticata)

Note:

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono far seguire, al proprio, anche il cognome del marito.

(2) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 3 del bando di concorso che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età di anni 35.

(3) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento).

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, numero 15. Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, preceduto dalla indicazione dell'amministrazione presso cui presta servizio e della qualifica rivestita dal candidato.

(3556)

Concorso, per esami, a sessantacinque posti di ragioniere nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 1141 e legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, riguardante l'ammissione delle donne ai pubblici uffici e alle professioni;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229, relativa all'estensione al personale militare dell'esenzione dai limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, riguardante le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, concernenti il riordinamento e le retribuzioni al personale delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324, relativa ai miglioramenti economici al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1975, registro n. 2, foglio n. 117, col quale, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sono stati stabiliti i programmi di esame per l'accesso alle varie carriere dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, riguardante il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 426, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, concernente miglioramenti economici al personale civile dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, concernente miglioramenti economici a favore del personale dei Ministeri;

Considerato che in relazione al concorso, per esami, a centosedici posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria della ex carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 9 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1982, registro n. 8, foglio n. 80, sono risultati vincitori centoquindici candidati, dei quali tredici sono stati dichiarati decaduti dal diritto alla nomina ed uno ha rassegnato le dimissioni;

Considerato, pertanto, che in esito al predetto concorso si sono resi ulteriormente disponibili tredici posti;

Ritenuto che, per le vacanze esistenti nel ruolo e per le considerazioni dianzi esposte, allo stato risultano complessivamente disponibili nel ruolo del personale di ragioneria della ex carriera di concetto centotredici posti da attribuire mediante pubblico concorso;

Atteso che sulla predetta disponibilità sono stati accantonati quarantotto posti ai sensi della legge n. 33/1980;

Visti gli articoli 3 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sessantacinque posti di ragioniere in prova, livello VI, nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, per gli istituti aventi sede nelle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Venezia Giulia, Friuli, Emilia-Romagna, Sardegna e isole dell'arcipelago toscano.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio, per almeno cinque anni, negli istituti di prevenzione e di pena aventi sedi nelle regioni di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di ragioniere, con esclusione di ogni altro titolo di studio;

b) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di uno di essi è disposta l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) il proprio cognome e nome; le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito;

2) il luogo e la data di nascita; i candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno specificare il titolo che dà loro diritto alla elevazione del predetto limite massimo di età;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione dei riguardi degli obblighi militari. (Tale dichiarazione è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile);

7) le eventuali condanne penali riportate;

8) la propria residenza, il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati dovranno, altresì, dichiarare di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio nell'ambito delle regioni indicate nell'art. 1 del bando.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il concorso si svolgerà mediante esame con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme di esecuzione, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'esame consisterà in due prove scritte ed in un colloquio e sarà diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche e tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma, presso il palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 dei giorni 8 e 9 ottobre 1984.

Esse avranno per oggetto:

1) diritto amministrativo;

2) ragioneria pubblica e privata.

Il colloquio avrà per oggetto le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

1) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

2) contabilità di Stato con particolare riguardo al regolamento di contabilità carceraria;

3) ordinamento per gli istituti di prevenzione e di pena;

4) nozione di legislazione sociale del lavoro;

5) statistica, con particolare riguardo alla statistica penitenziaria.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il detto colloquio.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

Art. 5.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, nonché quelli che abbiano dichiarato di avere titolo alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 3, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero vacanti.

Art. 6.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

I vincitori devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza di venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, lettera *a*), o copia autenticata di esso rilasciata dal notaio, su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'interessato potrà presentare in sua vece — in originale o copia autentica — il certificato-diploma in bollo contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato rilasciato, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'impiegato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il limite massimo stabilito.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se l'impiegato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il predetto è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, l'impiegato nato all'estero dovrà produrre un certificato della competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, con l'annotazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) il certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali l'impiegato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato, su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito dal certificato penale;

6) certificato dei carichi pendenti rilasciato, su carta bollata, dalla procura della Repubblica competente;

7) certificato dei carichi pendenti, rilasciato su carta bollata, dalla pretura competente;

8) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che l'interessato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che è stato sottoposto, presso un istituto o un laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il medesimo è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Per gli invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per il servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'impiegato e contenere, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950, numero 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta trascrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido

non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro né alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni per l'impiego in cui è stato assunto.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli interessati; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi a visita decade dal diritto alla nomina in prova;

9) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici;

10) uno dei seguenti documenti militari:

a) per coloro che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare competente, su carta bollata;

b) per coloro che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal consiglio di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (per quelli assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata e vistato dal comandante, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (per quelli assegnati alla lista di leva marittima);

d) per coloro che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se l'interessato è stato assegnato alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se il medesimo è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui al n. 10) del presente articolo, non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 8.

Gli impiegati che provengono da amministrazioni statali, come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) copia dello stato di servizio, rilasciata dall'amministrazione di provenienza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 7, n. 1);

3) certificato dei carichi pendenti, rilasciato dalla procura della Repubblica competente, di cui al precedente art. 7, n. 6);

4) certificato dei carichi pendenti, rilasciato dalla pretura competente, di cui al precedente art. 7, n. 7);

5) certificato medico di cui al precedente art. 7, n. 8).

Coloro che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) titolo di studio, di cui al precedente art. 7, n. 1);

2) estratto dell'atto di nascita, di cui al precedente art. 7, n. 2);

3) certificato dei carichi pendenti, rilasciato dalla procura della Repubblica competente, di cui al precedente art. 7, n. 6);

4) certificato dei carichi pendenti, rilasciato dalla pretura competente, di cui al precedente art. 7, n. 7);

5) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartiene, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto in cui sono assunti;

6) dichiarazione, di cui al precedente art. 7, n. 9).

Gli impiegati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso riferimento a documenti presentati precedentemente al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

Art. 9.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione, di cui ai precedenti articoli 7 ed 8, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile è accertata d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 10.

Gli idonei che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 7, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

Art. 11.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 7, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 12.

Gli impiegati assunti in servizio con le modalità di cui all'art. 7, primo comma, sono nominati ragionieri in prova, livello VI, (par. 160), nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno confermati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1984

p. *Il Ministro*: CARPINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1984
Registro n. 33 Giustizia, foglio n. 241

ALLEGATO

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I concorsi - Via Silvestri, 52 - 00164 ROMA

Dati da redigersi a macchina o in stampatello

. . . .
(cognome e nome) (1)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indicare se sposato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto, residente oppure domiciliato a . . . . prov. . . ., in via . . . . n. . . tel. . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sessantacinque posti di ragioniere in prova, livello sesto, nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, per gli istituti aventi sede nelle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Venezia Giulia, Friuli, Emilia-Romagna, Sardegna e isole dell'arcipelago toscano.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 3, n. 2) del bando perché (2) . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è in possesso del seguente titolo di studio: (3) . . conseguito presso l'istituto tecnico commerciale . . . . . di . . . . . sito in via . . di (città) . . . . . nell'anno scolastico . . . . . .

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . oppure (4);

d) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (5) . . . . . .;

e) eventuali condanne riportate (6).

Dichiara, altresì, che ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (oppure) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (7).

Ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

Tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a . . . . via . . . . . . n. . . . c.a.p. . . . (città) . . . . (prov.) . . . tel. . . . .

Data, ...

Firma (8) . . . .
(la firma del candidato deve essere autenticata)

---

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono far seguire al loro cognome quello del marito.

(2) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 3 del bando di concorso che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 35.

(3) E' richiesto il diploma di ragioniere con esclusione di qualsiasi altro titolo di studio.

(4) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(6) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(7) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(8) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, numero 15. Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, preceduto dalla indicazione dell'amministrazione presso cui presta servizio e della qualifica rivestita dal candidato.

(3557)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a sessanta posti di consigliere telecomunicazioni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 22, parte seconda, del 15 novembre 1983 è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 novembre 1982, n. 4678, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1983, registro n. 32, foglio n. 186, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso pubblico, per esami, a sessanta posti di consigliere telecomunicazioni in prova, categoria VII, raggruppamento *A*), dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 12 gennaio 1981, n. 4204.

(3397)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorso ad un posto di ostetrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'ospedale mauriziano di Torino, ad un posto di ostetrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(3558)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227

(c. m. 411100841860) L. 500